

N. R.G. 53602/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
XV CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Amina Simonetti	Presidente
dott.ssa Daniela Marconi	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **53602/2018** promossa da:

ROCCO DI FALCO e NATURA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQ.NE, con l'avv. Paolino Ardia

ATTORI

contro

DINAMIA S.R.L., con l'avv. Roberto Maresta

CONVENUTO


OGGETTO: domanda di accertamento di un patto fiduciario avente ad oggetto la retrocessione di quote di partecipazioni ad s.r.l. e conseguente domanda costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.; in via subordinata domanda di accertamento della simulazione assoluta ovvero di risoluzione per inadempimento dell'acquirente.

In via riconvenzionale, domanda di condanna al pagamento delle spese sostenute in esecuzione del patto fiduciario.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.4.2022. Si dà conto delle rispettive richieste, qui di seguito riportate.





CONCLUSIONI PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria; emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare:

- 1. in via principale, accertata e dichiarata, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'esistenza di un negozio fiduciario concluso tra – da una parte Natura Immobiliare s.r.l. e il sig. Rocco Di Falco e – da altra parte – Elesian s.r.l. (ora Dinamia s.r.l.), avente ad oggetto la complessiva quota sociale del 50% del capitale sociale di Gefima s.r.l., ceduta pro quota dagli odierni attori in data 15 maggio 2013 con l'obbligo della convenuta di ritrasferire agli attori la predetta quota sociale; accertata e dichiarata la violazione, da parte della convenuta Dinamia s.r.l., dell'obbligo di ritrasferire agli attori la quota sociale predetta, disporre, con sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento delle quota sociale, complessivamente pari al 50% del capitale sociale di Gefima s.r.l., a carico della convenuta Dinamia s.r.l. e favore di Natura Immobiliare s.r.l. e del sig. Rocco Di Falco, in misura del 25% cadauno;*
- 2. in via subordinata, accertata e dichiarata, per tutti i motivi indicati in narrativa, la simulazione della cessione delle quote sociali della Gefima s.r.l., complessivamente pari al 50% del capitale sociale, intercorsa tra – da una parte – Natura Immobiliare s.r.l. e il sig. Rocco Di Falco e – da altra parte – Elesian s.r.l. (ora Dinamia s.r.l.) in data 15 maggio 2013, dichiarare che le quote sociali predette sono di proprietà degli attori Natura Immobiliare s.r.l. e sig. Rocco Di Falco, in misura del 25% cadauno con ogni conseguente statuizione;*
- 3. in via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'inadempimento della convenuta Dinamia s.r.l. all'atto di cessione in data 15 maggio 2013 (doc. 2), risolvere ex art. 1453 cod. civ. l'atto di cessione suddetto e, per l'effetto, condannare Dinamia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a trasferire agli attori Natura Immobiliare s.r.l. e sig. Rocco Di Falco, in misura del 25% cadauno, la quota sociale oggetto dell'atto di cessione summenzionato, complessivamente pari al 50% del capitale sociale della Gefima s.r.l., fissando, ex art. 614-bis cod. proc. civ., una penale pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;*
- 4. in ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio e degli onorari di difesa e con rimborso del contributo unificato versato.*

In via Istruttoria

- 1. Ammettere prova orale per interpellò del legale rappresentante pro tempore di Dinamia s.r.l. e per testi su tutti i seguenti capitoli di prova:*
- 1. vero che, con atto notarile in data 19 ottobre del 2009, Natura Immobiliare s.r.l. ha acquistato in parte da Elesian s.r.l. (oggi Dinamia s.r.l.) ed in parte da BM Immobiliare una quota di partecipazione pari al*



- 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l. al prezzo di € 162.500, come da documento che si mostra (cfr. doc. 1);
2. vero che, con atto notarile in data 19 ottobre del 2009, il sig. Rocco Di Falco ha acquistato da Elesian s.r.l. (oggi Dinamia s.r.l.) una quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l., al prezzo complessivo di € 162.500,00, come da documenti che si mostra (cfr. doc. 1);
10. vero che nel mese di aprile del 2013 Gefima aveva la necessità di ottenere velocemente il finanziamento dalla banca al fine di dare avvio ai lavori nel cantiere di Ossonova come da documento che si mostra (doc. 9)
11. vero nel mese di maggio 2013, prima che l'accordo fiduciario fosse stato ultimato, Elesian s.r.l. ha richiesto a Rocco Di Falco e a Natura Immobiliare s.r.l. di procedere alla cessione delle quote di partecipazione in Gefima s.r.l. al fine di accelerare la pratica di finanziamento;
12. vero che, nonostante la cessione a Elesian s.r.l. delle quote di partecipazione, il sig. Rocco Di Falco e Natura Immobiliare s.r.l. godevano della prerogativa di soci di Gefima s.r.l.;
14. vero che nel mese di novembre del 2013 il commercialista di Elesian sollecitava i sigg. Katia Di Falco, Rocco Di Falco e Gianni Zetti a sottoscrivere con urgenza l'accordo avente ad oggetto la retrocessione delle quote di Gefima al fine di poter chiudere il bilancio al 31 dicembre 2013 come da documento che si mostra (doc. 11);
15. vero che tutti i pagamenti effettuati da Elesian a Rocco Di Falco e Natura Immobiliare in forza del contratto di cessione delle quote di Gefima sono stati contestualmente restituiti come da documento che si mostra (docc. 3,4,5,6, e 7);
17. vero che le richieste di finanziamento da parte di Gefima s.r.l. sono andate avanti per alcuni anni;
18. vero che Dinamia nel 2017 ha proposto a Rocco Di Falco e Natura Immobiliare il trasferimento di alcuni immobili in sostituzione della restituzione delle quote sociali di Gefima s.r.l. come da documento che si mostra (doc. 12);
19. vero che alcun rendiconto Elesian s.r.l. ha rimesso circa la partecipazione in Gemina s.r.l. detenuta fiduciariamente per conto del sig. Rocco Di Falco e di Natura Immobiliare. Si indicano quali testi:
- a) sig. Giovanni Zetti, domiciliato in Binasco, via dei Mille n. 8 sui capitoli dal n. 1 al n. 19;
- b) dott. Salvatore Tassone, domiciliato in Milano, via Vittor Pisani 10 sui capitoli dal n. 1 al n. 19;
- c) avv. Fabio Zanati, domiciliato in Milano, via San Francesco d'Assisi 8, sul capitolo sub 9.
2. Confermare il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate. Con perfetta osservanza.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ed al Sig. G.I. per quanto di sua competenza, previo ogni necessaria declaratoria in fatto e diritto, così giudicare

In via preliminare di rito



- dichiarare la propria incompetenza a decidere della domanda principale e della prima subordinata essendo competente a decidere secondo arbitrato rituale l'Arbitro Unico designando dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano Suspendere in ogni caso la decisione sulla domanda seconda subordinata all'esito della decisione dell'Arbitro ex art. 295 c.p.c.

Dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c. 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 c. 3 nn 3, 4.

Nel merito

Condizionare il trasferimento delle quote di Gefima s.r.l. al pagamento da parte degli attori ed a favore di Dinamia s.r.l. come da essi richiesto:

- al pagamento a favore della convenuta dell'importo di € 356.058.

Accertare e dichiarare che il trasferimento in parola è subordinato all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di Gefima ed al diritto di gradimento così come previsti dallo statuto sociale.

Respingere in ogni caso ogni altra diversa domanda come proposta.

In via istruttoria

Disporre la remissione istruttoria della causa ed all'esito ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze.

vero è che:

1) i documenti da 5 a 21 a rammostrarsi rappresentano le operazioni contabili annotate sulle scritture obbligatorie di Dinamia s.r.l.;

2) le operazioni contabili di cui al precedente capitolo rappresentano i movimenti effettivamente effettuati.

A testi: Dott. Michele Columpsi, via Montebianco, 60/a, Rozzano.

Ammettersi le produzioni documenti di cui alla memoria ex art, 183 c. 6 n. 3 cpc di parte convenuta.

Occorrendo, disporre CTU tecnica sui documenti prodotti al fine di determinare le somme corrisposte dai soci a copertura perdite della società dal 2013 alla data odierna.

1. Le vicende processuali

Rocco Di Falco e Natura Immobiliare s.r.l. -in qualità di fiducianti venditori delle proprie quote pari al 50% del capitale sociale della Gefima s.r.l. (di seguito "Gefima") -con atto di citazione notificato in data 31.10.2018 hanno convenuto in giudizio Dinamia s.r.l. (già Elesian s.r.l. di seguito "Elesian"), -nella veste di fiduciario acquirente- al fine di ottenere il ritrasferimento ex art. 2932 c.c. a proprio favore di tali partecipazioni, cedute in via fiduciaria con patto di retrocessione a controparte in data 15.5.2013.

Parte attrice ha altresì svolto domanda subordinata, di dichiarazione della simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote oggetto di lite. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta al pagamento del corrispettivo con conseguente risoluzione ex art. 1453 c.c.

Parte attrice ha rammentato che il trasferimento fiduciario a favore di Dinamia, assistito da patto di retrovendita, prevedeva il pagamento del prezzo complessivo pari a € 325.000,00 dilazionato in sei rate dal



15.5.2013 fino al 31.7.2014; ha inoltre allegato l'intervenuto immediato rimborso, a proprie cure, delle prime rate di pagamento del prezzo corrisposte dalla cessionaria. Ha infine lamentato il mancato pagamento delle ultime rate dovute e il diniego alla retrocessione delle partecipazioni litigiose, con conseguente avvio della presente iniziativa giudiziaria.

Parte convenuta -costituitasi in data 19.3.2019- ha eccepito preliminarmente l'incompetenza del Tribunale in virtù della clausola compromissoria contenuta nel proprio statuto. Ha chiesto pertanto la pronuncia di incompetenza e, in via, subordinata, la sospensione del processo rispetto alla domanda risolutoria.

Ulteriormente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c. 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 comma 3, nn. 3, 4, c.p.c. per incompatibilità tra la domanda d' interposizione reale e quella di simulazione.

Nel merito, ha formulato -nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento delle partecipazioni litigiose- domanda riconvenzionale di condanna di controparte al pagamento delle spese sostenute per la manutenzione delle quote.

Assegnati alle parti i termini richiesti, ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore ha dato ingresso all'attività istruttoria, mediante l'assunzione delle prove orali.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 12.4.2022, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

2. Le questioni preliminari eccepite dalla convenuta

2.1. quanto al difetto di competenza

Dinamia ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 32 del proprio statuto (doc. 1 di parte convenuta), doglianza contestata da parte attrice.

Avuto riguardo al tenore letterale della disposizione citata (*"tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro l'Organo Sindacale, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano"*) l'Ufficio ritiene che la censura sia infondata in ragione della sua inoperatività nel caso in esame.

Infatti, il rapporto oggetto di lite trae causa dal trasferimento di quote tra soci, estraneo al patto sociale, all'attività dei suoi organi gestori e di controllo, nonché alle decisioni dell'assemblea.

La lite vede contrapposti un socio, l'odierna convenuta, e due soggetti terzi ora formalmente estranei alla società: tale relazione negoziale, sia avuto riguardo al tenore letterale sia alla *ratio* alla stessa sottesa, si colloca al di fuori del perimetro di operatività della clausola arbitrale sopra richiamata.

Con conseguente rigetto della relativa doglianza.

2.2. L'eccezione di nullità della citazione



È altresì infondata la prospettata nullità dell'atto di citazione, in ragione della pretesa incompatibilità delle domande attoree. E ciò avuto riguardo ai costanti indirizzi di legittimità che escludono tale vizio dell'atto introduttivo, in presenza di domande subordinate tra loro incompatibili ("nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività o di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel *petitum*" cfr. Cass. n. 2331/2022; n. 12310 /2015, n. [16876/2010](#); n. 4921/1980; n. 1835/1978).

3. Nel merito: il trasferimento fiduciario e la prova del *pactum fiduciae*

3.1. Nel caso in esame sono pacifiche le seguenti circostanze:

- in data 19.10.2009, Rocco Di Falco ha acquistato la titolarità del 25% del capitale di Gefima, al prezzo di € 162.500,00 (doc. 1 di parte attrice);
- contestualmente, Natura Immobiliare s.r.l. -società riconducibile a Rocco Di Falco- ha acquistato la titolarità del 25% del capitale di Gefima, sempre al prezzo di € 162.500,00 (doc. 1 di parte attrice);
- a seguito della citata cessione l'assetto sociale di Gefima è risultato così composto:
 - per il 25% di titolarità di Natura Immobiliare s.r.l.;
 - per il 25% di titolarità di Rocco Di Falco;
 - per il 33,33% di titolarità di Elesian s.r.l. (ora Dinamia);
 - per il 16,67% di titolarità di Trade & Partners s.r.l.;
- in data 15.05.2013 Natura Immobiliare s.r.l. e Rocco Di Falco hanno ceduto le intere loro partecipazioni in Gefima ad Elesian al prezzo complessivo pari a € 325.000,00, egualmente suddiviso tra i due cedenti (doc. 2 di parte attrice), da pagarsi pro quota a loro favore secondo la seguente cadenza cronologica:
 - € 50.000,00, all'atto della sottoscrizione;
 - € 55.000,00, entro il 30 giugno 2013;
 - € 55.000,00, entro il 30 settembre 2013;
 - € 55.000,00, entro il 31 dicembre 2013;
 - € 55.000,00, entro il 31 marzo 2014;
 - € 55.000,00, entro il 31 luglio 2014.
- in data 15.05.2013 Elesian ha corrisposto l'importo pari a € 50.000,00 a favore di Natura Immobiliare s.r.l. e Rocco Di Falco (doc. 2 di parte attrice); il successivo 16.05.2013 Natura Immobiliare s.r.l. e Rocco Di Falco hanno rimborsato il pagamento pari a € 50.000,00 a Elesian (doc. 3 di parte attrice);



- in data 11.07.2013 Elesian ha pagato la somma di € 55.000,00 a favore di Natura Immobiliare s.r.l. e Rocco Di Falco (doc. 4 di parte attrice). Lo stesso giorno Natura Immobiliare s.r.l. e Rocco Di Falco hanno rimborsato il pagamento di € 55.000,00 alla cessionaria (doc. 5 di parte attrice);
 - in data 4.10.2013 Elesian ha corrisposto l'importo di € 27.500,00 a favore di Natura Immobiliare. (nulla, invece, è stato versato a favore di Rocco Di Falco). Lo stesso giorno Natura Immobiliare s.r.l. ha rimborsato alla cessionaria l'importo ricevuto (doc. 6 di parte attrice);
 - in data 5.12.2013 Elesian ha versato l'importo di € 27.500,00 a favore di Natura Immobiliare (nulla, invece, ha corrisposto a favore di Rocco Di Falco). Subito dopo Natura Immobiliare ha rimborsato alla cessionaria la medesima somma (doc. 7 di parte attrice);
- non sono state pagate le rate con scadenza 31.03.2014 e 31.07.2014 dell'importo di € 55.000 cadauna.

3.2. Come accennato, parte attrice ha svolto in via principale domanda di accertamento del trasferimento a titolo fiduciario, con patto di ritrasferimento, a favore della convenuta delle quote di partecipazione in Gefima sottoscritto in data 15.5.2013.

Come noto con l'accordo fiduciario una parte, nella veste fiduciante, trasferisce ad un'altra, nella qualità di fiduciario, la titolarità di una *res*, con il vincolo in capo al fiduciario- in virtù del c.d. *pactum fiduciae*- di ritrasferire lo stesso al fiduciante o ad altro soggetto da lui designato entro un certo termine ovvero al verificarsi di una certa condizione, che comporti il venir meno del rapporto fiduciario.

Il negozio fiduciario determina dunque un'interposizione reale di persona, attraverso la quale l'interposto acquista la titolarità della *res*, pur essendo obbligato a tenere un certo comportamento stabilito con il fiduciante.

Il trasferimento ha efficacia reale mentre il patto restitutorio ha forza meramente obbligatoria.

La figura qui esaminata si contrappone quindi all'interposizione fittizia realizzata dal negozio simulato, ove per comune volontà delle parti la titolarità del bene oggetto del contratto permane in capo al simulato alienante.

Per quel che qui rileva, la prova del *pactum fiduciae*, poiché quest'ultimo nel caso in esame costituisce un accordo connesso e collaterale, ulteriore -e non contrario ed in antitesi- rispetto al regolamento negoziale principale cui accede, non soggiace ai limiti della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e segg c.c. (cfr. da ultimo Cass. 7179/2022). Tale prova può essere raggiunta pertanto anche mediante ragionamento presuntivo secondo il dettato dell'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 9139/2020). In particolare, il Tribunale si conforma agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo i quali il patto fiduciario che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta "*ad substantiam*" o "*ad probationem*" (cfr. Tribunale Milano, 21.10.20219).

3.3. Nel caso in esame, la prova del c.d. *pactum fiduciae*, di ritrasferimento delle quote litigiose, è riscontrata sulla base di plurimi elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti ed in particolare:



- dal contestuale rimborso da parte dei cedenti di tutte le somme di volta in volta corrisposte- in base al piano di rateizzazione concordato- dalla cessionaria -qui convenuta- a titolo di corrispettivo per la vendita;
- dalla partecipazione dei cedenti alle riunioni e alle assemblee di amministrazione di Gefima, benché senza esercizio del diritto di voto. Coerentemente con la tesi del trasferimento effettivo e reale -non fittizio- delle quote litigiose a favore della convenuta i diritti sociali venivano esercitati dal fiduciario (cfr. testimonianza resa dal commercialista di Gefima *“io ricordo di aver visto Di Falco partecipare a riunioni della società Dinamia anche dopo il trasferimento delle quote a Elesian, ma adesso non ricordo se erano assemblee o riunioni di amministrazioni, si trattava comunque di riunioni che avevano ad oggetto le strategie della società e l’operazione immobiliare nel Comune di Ossona”*);
- dalle prove testimoniali raccolte. In particolare, le prove orali hanno confermato quanto segue:
 - l’esigenza di cedere temporaneamente le quote di titolarità degli attori era sorta dalla necessità di acquisire un finanziamento dal ceto bancario -per la realizzazione di un progetto nel Comune di Ossona- reso difficoltoso dalla presenza, nella compagine sociale, di Rocco di Falco (cfr. testimonianza resa da Salvatore Tassone, commercialista della società nonché dell’allora amministratore di Elesian, Giovanni Battista Angelo Giuseppe Zetti);
 - era stato dunque *“raggiunto un tale accordo tra Elesian e Rocco di Falco, una operazione fiduciaria, amichevole senza alcuna speculazione”*; una volta risolto il problema *“le quote sarebbero state di nuovo ritrasferite a Di Falco e Natura immobiliare”* (cfr. le dichiarazioni rese da Giovanni Battista Angelo Giuseppe Zetti);
 - l’accordo raggiunto prevedeva che *“Elesian avrebbe ritrasferito le quote ricevute da Di Falco e da Natura imm quando Gefima avesse ottenuto il finanziamento per il progetto di Ossona e che il ritrasferimento sarebbe stato senza pagamento di prezzo, così come senza prezzo era stata la cessione delle quote da Di Falco a Elesian”* (cfr. testimonianza resa dalla Zetti);
 - in effetti, *“il prezzo pagato veniva retrocesso alla acquirente Elesian”* (cfr. testimonianza resa da Salvatore Tassone);
 - si trattava infatti di *“un’operazione fiduciaria, amichevole senza alcuna speculazione; una volta risolto il problema, ovvero il finanziamento da parte delle banche per realizzare il progetto nel Comune di Ossona, le quote sarebbero state di nuovo ritrasferite a Di Falco e Natura immobiliare”* (cfr. testimonianza resa dallo Zetti);
- dall’ interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della convenuta, che ha reso dichiarazioni compatibili con la ricostruzione sopra operata (*“So che vi era un accordo di riacquisto delle quote tra Dinamia da un lato Di Falco e Natura Immobiliare dall’altro, non so se le somme sono state*



retrocedute da Dinamia ai primi cedenti.” (..) “Non so quando è stato concluso questo accordo di riacquisto delle partecipazioni in Gefima”, cfr. verbale del 6.10.2020).

Quella di specie costituisce, dunque, una tipica ipotesi di c.d. fiducia *cum amico* (“tra me e Di Falco vi era un rapporto amichevole e di stima reciproca, conoscevo da una vita Rocco Di Falco e assieme facevamo operazioni immobiliari” (cfr. testimonianza resa dall’allora amministratore di Elesian, ora Dinamia).

Con conseguente accoglimento della domanda proposta in via principale, previo accertamento dell’esistenza di un negozio fiduciario tra le parti, di ritrasferimento delle quote litigiose in capo agli attori ex art. 2932 c.c.

Restano assorbite le ulteriori domande subordinate svolte dagli attori.

4. La domanda riconvenzionale di rimborso delle spese

4.1. Come noto, secondo il regime giuridico delle preclusioni processuali le parti, a pena di decadenza, devono allegare il perimetro dell’indagine giudiziale, attraverso l’indicazione degli specifici fatti costitutivi delle rispettive domande e delle relative eccezioni, entro il termine perentorio di cui all’art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; il *thema decidendum* non può essere infatti ulteriormente specificato o dilatato oltre tale scansione processuale.

Ritiene l’Ufficio che parte convenuta non abbia tempestivamente allegato i fatti costitutivi della propria pretesa svolta in via riconvenzionale, entro la barriera preclusiva sopra indicata.

Invero la difesa Dinamia:

- nel proprio atto difensivo ha proposto domanda riconvenzionale in via subordinata, chiedendo la refusione delle somme corrisposte per mantenere il valore patrimoniale delle quote litigiose (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta).¹ In proposito, ha invocato il diritto di riscatto ai sensi dell’art. 1502 c.c. E ciò senza specificare la natura di tali spese;

- non ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.;

- con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha versato alcuni documenti (cfr. doc. nn. dal 5 al 21 di parte convenuta) -che attestano alcuni finanziamenti soci eseguiti a favore di Gefima- senza alcuna allegazione difensiva esplicativa, ma mediante una mera elencazione numerica accorpata da una indicazione estremamente sintetica del contenuto relativo contenuto;

- solo in sede di comparsa conclusione ha esplicitato per la prima volta di aver effettuato – nel corso del 2015, 2016 e 2017- dei finanziamenti soci al fine di garantire la copertura delle perdite di Gefima ed ha collegato tali versamenti alle spese di mantenimento indicate genericamente nella comparsa di risposta.

In virtù delle considerazioni sopra esposte, Il Tribunale ritiene che tale allegazione sia tardiva, giacché specificata nei suoi elementi costitutivi oltre i termini previsti a pena di decadenza, non consentendo in tal

¹ Nel proprio atto introduttivo la convenuta ha solo sostenuto che “i quali costi ammontano ad € 356.058. Dedotto da tale importo il saldo dovuto per l’acquisto, pari ad € 165.000, la somma che dovrà essere versata a titolo di rimborso spese è pari ad € 191.058. A cui aggiungere il saldo prezzo di riacquisto, sempre pari ad € 165.000. In difetto di pagamento ricorre il diritto di ritenzione di Dinamia”.



guisa né all'Ufficio né alla controparte di avere tempestiva contezza della pretesa qui svolta e non permettendo al convenuto in via riconvenzionale di articolare le proprie difese e produrre le relative prove.

4.2. In ogni caso, il Collegio ritiene tale domanda non sia meritevole di accoglimento anche per ulteriori profili, di seguito esaminati.

Va rammentato che, in base alla prospettazione della convenuta, la stessa avrebbe versato, tra il 2015 ed il 2017, a titolo di finanziamento complessivamente € 474.769,47 (in proposito ha versato i bilanci di esercizio ed una scheda riepilogativa, cfr. docc .6, 12, 13, 15 e 21 di parte convenuta).

Dinamia sostiene che tale finanziamento vada attribuito, *pro quota*, ai soci (sia gli attori, fiduciari cedenti sia alla convenuta stessa, fiduciaria cessionaria), in relazione alle rispettive -reali- frazioni di partecipazione al capitale sociale.

E così imputando a titolo di spese di mantenimento in capo a Dinamia stessa (effettiva proprietaria iure proprio del 16,67% delle partecipazioni a prescindere dall'intestazione fiduciaria delle quote litigiose) € 118.710,17 ed agli attori (fiduciari venditori del 50%) i restanti € 356.058,00, somma di cui invoca la restituzione.

Parte convenuta non ha tuttavia documentato:

- di avere compiuto tali versamenti, in tutto o in parte, per conto dei fiduciari.

Va rammentato infatti che l'attività giuridica che il fiduciario si impegna a svolgere per conto del fiduciante deve risultare dall'accordo fiduciario. Tale patto limita l'esercizio del diritto attribuito al fiduciario entro i confini e gli effetti voluti dai contraenti. Peraltro, ove il fiduciario agisca in modo difforme dalle direttive del fiduciante, è configurabile l'abuso del *pactum fiduciae*.

Considerato che il finanziamento soci costituisce una scelta del socio *uti singulo*, anche in sede di espressione del relativo voto in delibera assembleare, era onere del fiduciario provare di avere ricevuto istruzioni in tale senso dal fiduciante. Tale prova è tuttavia qui mancata.

- in quale proporzione, per proprio conto o per mandato dei fiduciari, li avrebbe eseguiti.

Il finanziamento dei soci non è infatti proporzionalmente collegato, essendone svincolato, alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

La pretesa di Dinamia di attribuire *pro quota* ai singoli soci i finanziamenti dalla stessa eseguiti non trova quindi supporto né normativo né pattizio.

Si deve concludere dunque che i finanziamenti siano stati compiuti quale scelta personale di Dinamia nella sua qualità autonoma di socio e che, simmetricamente, i relativi rimborsi a cura di Gefima siano di esclusiva pertinenza della convenuta.

4.3. Resta dunque assorbita ogni ulteriore questione circa la verifica, in concreto, delle somme che parte convenuta avrebbe versato a titolo di finanziamento a favore di Gefima.



5. L'eccezione di prelazione e di gradimento

La difesa Dinamia ha eccepito infine che la retrocessione invocata sarebbe sottoposta ai vincoli di prelazione e gradimento in virtù delle clausole dello statuto sociale.

L'eccezione è infondata.

Il tenore letterale della clausola statutaria, al punto 7.1.5. esclude infatti espressamente le ipotesi d'interposizione a società fiduciaria o di reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari, dall'applicazione del precedente al punto 7.2.2.1. che disciplina i vincoli di prelazione e di gradimento.

Con conseguente rigetto della relativa doglianza.

6. Il governo delle spese

In virtù del principio della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenendo conto -alla luce del valore della causa- dei valori medi del relativo scaglione di riferimento, delle questioni trattate e della scansione della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Rocco Di Falco e Natura Immobiliare s.r.l. in liq.ne nei confronti Dinamia s.r.l. con atto di citazione notificato in data 31.10.2018, nonché sulla domanda riconvenzionale, ogni ulteriore domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede:

1. in accoglimento della domanda principale svolta dagli attori, accertato il perfezionamento di un negozio fiduciario concluso tra gli attori e la convenuta avente ad oggetto la complessiva quota sociale del 50% del capitale sociale di Gefima s.r.l., ceduta pro quota dagli odierni attori in data 15 maggio 2013 con l'obbligo della convenuta di ritrasferimento agli attori, accertata e dichiarata la violazione, da parte della convenuta di tale obbligo, dispone ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il trasferimento:
 - delle quote pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l. da Dinamia s.r.l. a favore di Rocco Di Falco;
 - delle quote pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l. da Dinamia s.r.l. a favore di Natura Immobiliare s.r.l. in liq.ne;
2. rigetta la domanda svolta in via subordinata riconvenzionale dalla convenuta per i motivi indicati in narrativa;
3. condanna Dinamia s.r.l. alla rifusione delle spese del giudizio a favore in solido degli attori, liquidate complessivamente in € 7.772,00 di cui € 7.254,00 per compensi ed il residuo per spese, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA e spese di registrazione.


Così deciso in Milano, il 30.06.2022

Il Presidente

Dott.ssa Amina Simonetti

Il giudice estensore






Dott.ssa Alima Zana

Arbitrato in Italia





Arbitrato in Italia

